

Risposta alla consultazione pubblica promossa con Delibera n. 259/10/CONS del 26 maggio 2010 sullo schema di regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art. 22 bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

1. Considerazioni generali.

1.1.

L'art. 22 bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici affida all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni il compito di varare un regolamento che individui gli elementi della dichiarazione di inizio attività per i fornitori di servizi media audiovisivi in modalità on demand, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Lo schema di regolamento oggetto della presente consultazione contiene, tuttavia, tutto un insieme di disposizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle necessarie a disciplinare gli aspetti che avrebbero dovuto formarne oggetto.

Ci riferisce, tra le tante, alle disposizioni di cui al Capo III.

Tali previsioni oltre a risultare emanate in assenza della necessaria potestà regolamentare, rischiano di dar luogo a possibili conflitti – con conseguenti equivoci interpretativi – in relazione alla corrispondente disciplina dettata dalla norma primaria.

In ogni caso poi, l'esistenza di un secondo livello di formazione non necessario costituisce un'inutile

complicazione nella comprensione del quadro normativo di riferimento da parte degli operatori.

La portata del regolamento andrà, pertanto, ricondotta – così come previsto nella norma primaria (art. 22 bis, Testo unico) – alla disciplina della sola procedura relativa alla predisposizione ed alla trasmissione della dichiarazione di inizio attività con riferimento all'attività di fornitura di servizi media audiovisivi e radiofonici, in modalità *on demand*.

1.2.

Con la Delibera n. 258/10/CONS del 26 maggio 2010, l'Autorità ha promosso altra consultazione pubblica in relazione ad altro schema di regolamento che intende emanare in relazione all'autorizzazione necessaria per fornitura di servizi media audiovisivi erogati in modalità *lineare* in conformità a quanto disposto dall'art. 21, comma 1 bis del Testo Unico.

I contenuti dei due schemi di Regolamento non evidenziano alcun collegamento tra le due fattispecie nonostante la disciplina prevista per il rilascio delle due autorizzazioni – fatta eccezione per le modalità – sia ampiamente coincidente.

Una consistente percentuale di fornitori di servizi media audiovisivi su “altri mezzi di comunicazione elettronica” operanti nel mercato di riferimento, tuttavia, esercita la propria attività in modalità mista: *lineare* e *on demand*.

L'eventuale varo dei due provvedimenti nell'attuale formulazione appare, pertanto, suscettibile di creare un'inutile ed onerosa – sotto il profilo gestionale ed economico – duplicazione di attività agli operatori ed alla medesima Autorità.

I fornitori di servizi media audiovisivi che – come attualmente accade nella più parte dei casi – intendano

procedere all'esercizio della propria attività in forma mista, infatti, si vedrebbero costretti a farsi carico di adempiere ad entrambe le procedure di autorizzazione/inizio attività ed a versare, conseguentemente, il contributo spese previsto per ciascuna procedura, pari, complessivamente, ad euro 6000.

E', pertanto, necessario che il regolamento oggetto della presente procedura di consultazione stabilisca che il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fornitura di servizi media audiovisivi in modalità lineare legittima il titolare dell'autorizzazione stessa anche all'esercizio dell'attività di fornitura di servizi media audiovisivi *on demand*.

Il regolamento emanando in forza dell'art. 21, comma 1 bis del Testo Unico dovrà, correlativamente, prevedere che l'autorizzazione legittima altresì l'esercizio dell'attività di fornitura di servizi media audiovisivi in modalità *on demand*.

2. Considerazioni sull'articolato oggetto di consultazione e proposte di modifica.

Si riporta per comodità di lettura lo schema di regolamento oggetto della presente consultazione con i commenti alle singole disposizioni e previsioni.

[*omissis*]

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "Ministero": Il Ministero dello sviluppo economico;

c) “Testo unico”: il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) “servizio di media audiovisivo”: un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell’articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il *live streaming*, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell’articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di “servizio di media audiovisivo” i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

- i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;

- i giochi in linea;

- i motori di ricerca;
- le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
- i servizi testuali autonomi;
- i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna;
- ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva;

e) "servizio di media audiovisivo a richiesta", ovvero "servizio di media audiovisivo non lineare", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

f) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.

g) "responsabilità editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

h) "catalogo", l'insieme, predisposto secondo criteri alfabetici o logici da un fornitore di servizi di media audiovisivo non

lineare, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente;

i) "accesso condizionato": ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo unico.

Quesito n. 1

[omissis]

Alla luce di quanto premesso, si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle definizioni indicate nel presente articolo?

Osservazioni.

La prassi dell'Autorità di inserire nei propri provvedimenti le definizioni delle espressioni utilizzate all'interno degli stessi appare condivisibile.

Nel caso di specie, tuttavia, l'art. 1 e le disposizioni in esso dettate si limitano a riprodurre le definizioni già contenute nel Testo Unico con la conseguenza di risultare per un verso inutilmente ridondanti e, per altro verso, fonte di possibili equivoci interpretativi laddove nel periodo di vigenza del Regolamento la norma primaria – in relazione agli aspetti definatori – dovesse subire modifiche.

Il Regolamento e, in particolare, la parte definitoria dello stesso dovrebbe, invece, valere a specificare ad un maggior livello di dettaglio talune definizioni generali contenute nella norma primaria.

Proposte di modifica art. 1.

(A) Alla luce delle considerazioni che precedono si suggerisce di intervenire sull'art. 1 del Regolamento, limitandosi a richiamare *per relationem* le definizioni contenute nel Testo Unico così da assicurare la necessaria dinamicità delle stesse nell'ipotesi – peraltro non peregrina stante l'intervenuta pubblicazione in epoca addirittura antecedente alle ultime modifiche apportate al Testo Unico della nuova Direttiva Europea relativa ai servizi media (2010/13/UE) – di eventuali modifiche del quadro definitorio primario.

(B) Ad un tempo si ritiene imprescindibile, per evitare ambiguità interpretative idonee a rendere oltremodo complessa l'attuazione del provvedimento, chiarire il significato e delimitare univocamente i confini della deroga all'applicazione della disciplina primaria - e, dunque, di quella regolamentare relativa alla necessaria autorizzazione – contenuta nel Testo Unico secondo il quale “non rientrano nella nozione di servizio media audiovisivo i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva...”.

A tal fine, avuto riguardo al contesto socio economico nel quale operano la più parte delle web tv – ed in particolare della micro web tv – appare imprescindibile, tra l'altro, chiarire se la sola vendita di spazi pubblicitari sui siti internet e le piattaforme di trasmissione valga – a prescindere dall'entità dei ricavi raccolti – a non consentire di definire l'attività del fornitore di servizi media audiovisivi come “non precipuamente economica”, imponendo, dunque, al fornitore di dotarsi della necessaria autorizzazione.

Al riguardo appare utile segnalare che l'universo delle web tv – ed in particolare delle micro web tv – è costituito in maniera ancora significativa, se non addirittura preponderante, da realtà costituite in ambito familiare che pure perseguono obiettivi di autofinanziamento attraverso la vendita di spazi pubblicitari sui siti e sulle piattaforme utilizzate per la diffusione dei contenuti.

Egualemente andrà chiarito se il ricorso a fonti di finanziamento pubblico ponga o meno una web tv al di fuori della nozione di "attività non precipuamente economica" cui il Testo Unico ancora la non applicabilità della propria disciplina.

Articolo 2

Campo di applicazione

[omissis]

CAPO II

AUTORIZZAZIONE

Articolo 3

Autorizzazione generale

1. La fornitura di servizi audiovisivi su richiesta, di cui all'articolo 2, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, è assoggettata ad una autorizzazione generale conseguente alla presentazione all'Autorità di una dichiarazione di inizio attività.
2. Il soggetto interessato presenta all'Autorità una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di un servizio di media audiovisivo su richiesta, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire all'Autorità di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito web. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme

al modello di cui all'Allegato 1 alla presente delibera. Il soggetto è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, l'Autorità, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere richiesta da società di capitali o di persone che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, ovvero al di fuori dello Spazio economico europeo a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratici un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere altresì richiesta da persone fisiche residenti in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo ovvero al di fuori dello Spazio economico europeo a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratici un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 non può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 3 nel caso che gli amministratori o legali rappresentanti delle persone giuridiche interessate o il richiedente stesso, nel caso di persone fisiche, abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

5. La dichiarazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente (solo per le persone giuridiche), ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;

b) certificato del casellario giudiziale del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;

c) certificato antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (solo per le persone giuridiche), ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;

d) certificato dei carichi pendenti del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;

e) attestazione in originale, ovvero in fotocopia autenticata nelle forme di legge, del versamento del contributo di cui all'articolo 6 del presente regolamento anche mediante l'esibizione del C.R.O. (codice riferimento operazione) nel caso di pagamenti effettuati per via telematica;

f) dichiarazione, datata e sottoscritta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale, concernente l'indicazione ed il recapito del fornitore di rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo;

g) scheda, di cui all'Allegato 2, relativa al mezzo trasmissivo utilizzato per la fornitura del servizio.

6. E' fatto obbligo di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella dichiarazione di inizio attività, nonché nei documenti di cui al comma 5. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

7. La cessazione dell'esercizio di servizio autorizzato ai sensi del presente articolo, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno novanta giorni prima, informandone contestualmente l'Autorità.

8. I soggetti titolari di autorizzazione sono tenuti ad effettuare l'iscrizione e le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazione.

9. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Quesito n. 3

In mancanza di espresse considerazioni nel Testo unico, nel prevedere il regime di inizio di attività l'Autorità ritiene di potersi ispirare all'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per analogia con il regime autorizzatorio ivi previsto.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso nel presente articolo?

Considerazioni

L'attività di web tv trae molto spesso origine dall'esigenza di garantire la "copertura mediatica" ad uno specifico evento e si struttura poi in maniera progressiva.

Spesso, peraltro, tale attività nasce dall'idea e dallo sforzo del singolo o di un'aggregazione spontanea di soggetti che, il più delle volte, agiscono in assenza di qualsivoglia strutturazione associativa o societaria.

Contenimento dei tempi, costi e semplicità della denuncia di inizio attività costituiscono, dunque, fattori irrinunciabili nella disciplina della materia.

Proposte di modifica art. 3

Alla luce delle considerazioni che precedono risulta evidente che sia la complessità della procedura ipotizzata nel regolamento per la denuncia di inizio attività (interamente per via cartacea) che i costi di cui è chiamato a farsi carico l'istante, sono incompatibili con le dinamiche di mercato e/o comunque con la fenomenologia di riferimento.

(A) Nel porre mano al Regolamento sarà, dunque, innanzitutto necessario prevedere modalità di inoltro della denuncia di inizio attività semplificate ed informatizzate (attraverso PEC o, ancor meglio interazione diretta tra utente e piattaforma AGCOM) e che non contemplino l'esigenza di produrre il lungo elenco di documenti e dichiarazioni attualmente previsto.

(B) La circostanza che ogni fornitore di servizi media audiovisivi tenuto alla richiesta di autorizzazione debba altresì provvedere alla registrazione presso il ROC solleva problemi di ordine logistico e economico-finanziario e richiede pertanto un intervento correttivo:

(i) occorrerà, innanzitutto prevedere che la denuncia di inizio attività comporta automaticamente l'iscrizione in un'apposita sezione del ROC, procedendo, eventualmente, a modificare la relativa modulistica e, conseguentemente, a rendere possibile tale ulteriore adempimento in uno con l'istanza di autorizzazione e per via telematica;

(ii) sussiste il rischio che le Autorità tributarie, prendendo atto dell'iscrizione di un soggetto nel ROC siano portate ad applicare a quest'ultimo particolari studi di settore che rischiano di dare per presupposta l'esercizio di un'attività commerciale produttiva di un reddito in realtà non in linea con gli obiettivi e le potenzialità della web tv e/o micro web tv. E', pertanto, indispensabile chiarire che l'iscrizione nell'apposita sezione del ROC non ha, in nessun caso, per presupposto l'esercizio da parte del soggetto iscritto di un'attività commerciale e produttiva di taluni livelli minimi di redditi,

trovando il suo presupposto esclusivamente nella qualificazione di detta attività come non “precipuaemente non commerciale”.

In difetto di tale intervento l’obbligo di inviare una denuncia di inizio attività aggiungerebbe, per gli operatori, al danno prodotto dall’inutile complicazione burocratico amministrativa la beffa di trasformarli in destinatari di esose richieste contributive da parte dell’Erario.

Ciò, inesorabilmente, determinerebbe una percentuale rilevante di soggetti astrattamente tenuti all’iscrizione a sottrarsi a tale procedure e dar vita ad un pericoloso fenomeno di “grey market”.

Articolo 4

[omissis]

Articolo 5

Validità, rinnovo e cessione

1. Le autorizzazioni generali di cui all’art. 3 hanno una durata di dodici anni dalla data di presentazione della dichiarazione e possono essere rinnovate per periodi successivi di uguale durata.

2. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione generale deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall’articolo 3.

3 L’autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione all’Autorità, che entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in

capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se l'Autorità richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono alla stessa i richiesti chiarimenti o documenti.

Quesito n. 5

[omissis]

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di cessione e rinnovo dell'autorizzazione?

Proposta di modifica art. 5

L'attuale formulazione della disposizione non consente di comprendere se il cessionario dell'autorizzazione sia, a sua volta, tenuto a versare all'Autorità il contributo di 3000 euro richiesto in sede di istanza di autorizzazione quale rimborso delle spese di istruttoria.

Si tratta di circostanza che andrebbe chiarita, sollevando il cessionario da tale obbligo in modo da consentire, almeno, al cedente di patrimonializzare l'investimento iniziale, investimento che, nella più parte dei casi, è destinato a costituire una percentuale rilevante negli investimenti di una web tv e/o micro web tv.

Articolo 6

Contributi

1. Il soggetto richiedente il rilascio, il rinnovo o l'adeguamento a proprio favore dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 5, è tenuto ad effettuare un versamento a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla dichiarazione di inizio attività.

2. L'importo del contributo dovuto per il corrente anno, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, è pari a €. 3000,00.

3. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è automaticamente adeguato all'inizio di ogni anno solare in misura pari all'1,5% dell'importo come determinato nell'anno precedente. La presente disposizione si applica a partire dal terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ai fini del rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta il versamento deve essere effettuato a favore dell'Autorità, sul conto corrente bancario come indicato nel sito www.agcom.it

5. Le modalità di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono indicate nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Quesito n. 6

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla determinazione del contributo e del meccanismo del suo adeguamento?

Considerazioni

L'universo delle web tv e micro web tv è costituito nella maggioranza dei casi da soggetti che non hanno ancora individuato – ed in taluni casi non hanno neppure per obiettivo di individuare – un modello di business idoneo a garantire adeguata remunerazione degli investimenti.

Nella più parte dei casi, i soggetti operanti in tale mercato operano sulla base di autofinanziamento o – in una percentuale ridotta di ipotesi non distribuite, peraltro, in modo omogeneo sul territorio – sulla base di modesti finanziamenti pubblici.

L'importo richiesto a titolo di contributo per il rilascio dell'autorizzazione appare, pertanto, sproporzionato sia in relazione alle effettive capacità contributive dei soggetti obbligati all'autorizzazione che all'attività che l'Autorità sarà chiamata a gestire in relazione al rilascio delle autorizzazioni: l'istruttoria di riferimento, infatti, pare destinata ad esaurirsi in una verifica formale dei titoli allegati all'istanza.

Proposte di modifica art. 6

Alla luce delle considerazioni che precedono, il contributo richiesto andrà eliminato o ridotto in maniera sensibile e, come anticipato, in ogni caso, andrà previsto che l'ottenimento – previo pagamento del relativo contributo – dell'autorizzazione per la fornitura di servizi media audiovisivi lineare, legittimerà anche l'esercizio dell'attività in modalità *on demand* senza alcuna esigenza per l'istante di procedere ad un'ulteriore procedura e, soprattutto, al versamento di un nuovo contributo.

[omissis]

CAPO III

NORME APPLICABILI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI

Proposte di modifica.

Come anticipato l'art. 22 bis demanda all'Autorità la disciplina della procedura di inoltro della dichiarazione di inizio attività necessaria all'esercizio dell'attività di fornitura di servizi media audiovisivi ma non anche quella relativa all'esercizio di tale attività che è, invece, contenuta nella norma primaria.

Tutte le disposizioni contenute in tale capo, pertanto, oltre a risultare prive della necessaria copertura da parte della

norma primaria, rischiano di dar luogo ad ambiguità interpretative.

L'intero capo andrà pertanto eliminato.

Le considerazioni a margine degli articoli che seguono così come le proposte di modifica vengono, pertanto, svolte nella sola ipotesi in cui l'Autorità non ritenga di accogliere tale suggerimento circa l'eliminazione dell'intero Capo.

Articolo 7

Registro dei programmi contenuti nel catalogo e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 compilano mensilmente il registro dei programmi contenuti nel catalogo secondo il modello deliberato dall'Autorità.

2. I soggetti di cui al presente articolo conservano la registrazione integrale dei cataloghi di opere distribuite su richiesta dell'utente per i tre mesi successivi alla data in cui tali opere vengono messe a disposizione degli utenti. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione dei programmi registrati.

Quesito n. 7

La necessità di assicurare una regolare attività di monitoraggio impone che l'Autorità abbia accesso alla registrazione dei contenuti trasmessi dall'operatore di comunicazione assoggettato all'obbligo di autorizzazione preventiva. A tale fine soccorrono le disposizioni attualmente vigenti per le concessionarie radiotelevisive a cui già è fatto rinvio nel caso delle trasmissioni satellitari e sul digitale terrestre che l'Autorità ritiene opportuno estendere anche alla

diffusione di contenuti audiovisivi su altri mezzi di comunicazione.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di registro dei programmi e conservazione delle registrazioni?

Proposte di modifica dell'art. 10.

La disposizione di cui all'art. 7 dello schema di Regolamento pone a carico di tutti gli operatori un onere incompatibile con l'attuale modalità di gestione della più parte delle web tv e micro web tv a fronte di una pressoché totale inutilità stante – a prescindere da ogni altra considerazione – la scarsa efficacia probatoria delle informazioni contenute nel registro.

Tale registro – a quanto è dato comprendere dallo schema di Regolamento – infatti, dovrebbe essere gestito in formato elettronico e non sottoposto ad alcun vincolo di conservazione “sicura” (circostanza che, peraltro, renderebbe l'onere ancor più gravoso ed evidentemente incompatibile con la dimensione organizzativa e strutturale di una web tv e/o micro web tv) con l'ovvia conseguenza che esso godrebbe – in ogni procedimento amministrativo e/o giudiziario – un'efficacia probatoria assai modesta.

Stante l'eterogeneità delle strutture organizzative e delle piattaforme tecnologiche utilizzate dai diversi soggetti cui si verrebbe imporre tale obbligo, peraltro, è essenziale che le specifiche tecnico-funzionali del registro siano tali da non implicare alcun intervento di modifica tecnologica o organizzativa.

Sembra, inoltre, opportuno chiarire se gli obblighi di conservazione relativi al “catalogo” delle opere distribuite saranno soddisfatti attraverso la conservazione dei soli elenchi delle opere o se, invece, sarà necessario archiviare copia delle opere medesime.

Si invita, comunque, l'Autorità a riflettere sulle occasioni nelle quali tale registro potrebbe risultare avere una concreta utilità.

Articolo 8

[omissis]

Articolo 9

Comunicazioni commerciali audiovisive

[omissis]

Articolo 10

[omissis]

Articolo 11

Tutela dei minori

[omissis]

Considerazioni e proposte di modifica

Per tutti gli articoli che precedono si vedano le considerazioni già svolte in relazione al Capo III circa l'opportunità di una loro integrale eliminazione.

Articolo 12

Sanzioni

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51 del Testo unico per le violazioni delle norme ivi contenute, all'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .

Quesito n. 15

L'articolo descrive il regime sanzionatorio applicabile, previsto dal Testo unico che non prevede misure differenziate a seconda della tecnologia impiegata.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo?

Considerazioni e proposte di modifica sull'art. 12.

La disposizione equipara, in sostanza, tutti i titolari delle autorizzazioni di cui al Regolamento alle emittenti televisive tradizionali anche sotto il profilo sanzionatorio.

Vi sono, tuttavia, enormi differenze di carattere organizzativo, economico ed imprenditoriale tra un'emittente televisiva tradizionale ed una micro web tv che, pure, per effetto dell'emanando regolamento sembra destinata a dover divenire titolare di un'autorizzazione.

Tali differenze rendono necessario declinare in modo diverso i profili sanzionatori per le web tv e le micro web tv: il rischio è, in caso contrario, che le seconde non siano in grado di far fronte ad eventuali sanzioni come, per contro, accade per le prime e ciò determinerebbe pericolose distorsioni nel mercato dell'informazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 13

Disposizioni transitorie

[omissis]

3. Richiesta di audizione.

In conformità a quanto previsto nella Delibera n. 259/10/CONS si chiede di poter procedere a più ampia e dettagliata illustrazione delle considerazioni sin qui svolte nel corso di apposita audizione.